

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

## La III Commissione

considerate le precedenti risoluzioni approvate dal Parlamento italiano in tema di tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze;

considerate le risoluzioni approvate dal Parlamento europeo, e in particolare la risoluzione del 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti umani in Turchia, nella quale si dichiarava che dall'accordo sull'unione doganale tra Unione europea e Turchia dovevano, tra gli altri, essere garantiti, da parte del Governo di Ankara, i seguenti obiettivi: 1) democratizzazione e rispetto dei diritti umani; 2) soluzione pacifica del problema curdo;

considerata la recente sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo sulla situazione dei diritti umani in Turchia;

considerato che dalla istituzione dell'Unione doganale, la situazione relativa ai diritti dell'uomo in Turchia non solo non è migliorata, ma è sensibilmente peggiorata così come non si è registrato alcun progresso in termini di democratizzazione, mentre si è accentuata la repressione nei confronti dei detenuti e delle popolazioni curde;

deplorando che, nonostante gli appelli lanciati da tutto il mondo, il premio « Sakharov » Leyla Zana e molti altri detenuti politici sono tuttora in carcere;

deplorando le operazioni militari di recente condotte dalle forze armate turche in Turchia orientale e il rifiuto di ricercare una soluzione pacifica e negoziale del conflitto nel Kurdistan;

considerato che con la firma di numerosi accordi internazionali, tra i quali la Convenzione dei diritti dell'uomo del Con-

siglio d'Europa, la Turchia si è impegnata a garantire i diritti dell'uomo e il pluralismo democratico;

condannando le reiterate violazioni dei diritti umani e delle libertà democratiche da parte del governo turco e le aggressioni militari contro le popolazioni del Kurdistan, che contrastano con le norme del diritto internazionale e con gli obblighi derivanti dalla firma dell'accordo sull'Unione doganale;

impegna il Governo

a sostenere la richiesta di cui alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 1996, con la quale si è chiesto alla Commissione di avviare la procedura di iscrizione in riserva degli stanziamenti attinenti al regolamento finanziario CE-Turchia e di bloccare con effetto immediato tutti gli stanziamenti previsti nel quadro del programma Meda per la realizzazione di progetti in Turchia, con la sola eccezione per quelli finalizzati alla promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo, fino a quando non saranno assicurati concretamente lo spirito e la lettera della risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 1995, approvata nel contesto dell'unione doganale Unione europea-Turchia.

(7-00065)

« Danieli ».

La VIII Commissione,

premesso che:

il piano decennale della viabilità previsto dalla legge n. 531 del 1982 è in via di esaurimento e la sua validità cesserà alla fine del 1996;

si deve dunque avviare una nuova programmazione; il decreto legislativo n. 143 del 1994 prevede, a questo proposito, che il Ministro dei lavori pubblici approvi, su conforme delibera del Cipe, i piani pluriennali di viabilità e, in base alle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e provenienti da entrate proprie,

il programma triennale per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione;

è necessario un profondo cambiamento negli indirizzi e nei metodi di programmazione della viabilità, rispetto a quelli adottati nella gestione del piano decennale, tenendo conto che:

a) l'obiettivo fondamentale è oggi dotare il paese di un sistema di trasporti efficiente, adeguato agli *standard* europei, ed al tempo stesso compatibile con l'ambiente e con una strategia di sviluppo sostenibile; si deve, per questa ragione, perseguire un significativo riequilibrio a favore del trasporto di merci e di persone su ferrovia e su mezzi di trasporto collettivi, e si deve considerare finalmente il sistema dei trasporti (strade, ferrovie, porti, aeroporti, eccetera) come un sistema unitario ed integrato;

b) la rete stradale è, per molti versi, inadeguata, soprattutto dal punto di vista della manutenzione, della scarsa sicurezza, della necessità di ammodernamento e di completamento di opere iniziate, nonché per gli evidenti squilibri territoriali;

c) il sostanziale fallimento del piano decennale è addebitabile non solo al prevalere di logiche discrezionali nella selezione delle opere, alla piaga della corruzione, agli effetti delle leggi speciali, ma anche a gravi difetti dello stesso modello di programmazione, a cominciare dall'eccessivo centralismo e da previsioni relative alle risorse finanziarie assolutamente sovrastimate; all'assenza, in definitiva, di un vero e rigoroso sistema di programmazione;

d) anche nel settore della viabilità è necessario un consistente trasferimento di competenze e di funzioni dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, così come già previsto, peraltro, dalla legge n. 549 del 1995 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996);

impegna il Governo:

a) predisporre il piano pluriennale per la viabilità e il piano triennale 1997/99 avendo come riferimento il piano generale dei trasporti e gli indirizzi della Unione europea, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

a) in prospettiva, per superare la frammentazione nella programmazione e nella gestione del sistema dei trasporti, appare necessaria la riunificazione delle diverse competenze in un unico Ministero; si deve comunque già da ora, nella definizione del prossimo piano per la viabilità, procedere sulla base di una visione unitaria dell'intero sistema dei trasporti, pianificando opere ed interventi che tengano nella necessaria considerazione l'esigenza di un riequilibrio con le forme di trasporto diverse da quello su strada nonché i problemi delle città e dell'integrazione modale;

b) si deve adottare un efficace e rigoroso sistema di programmazione che, attraverso la realizzazione di opere e di interventi razionalmente individuati, consenta di orientare il traffico sulle grandi direttrici nazionali ed internazionali, tenendo conto delle scelte che si stanno compiendo nei paesi confinanti in Europa; l'efficacia e il rigore della programmazione presuppongono peraltro la corrispondenza tra programmi e previsioni finanziarie, la piena responsabilizzazione delle regioni nella individuazione delle priorità per la viabilità di preminente interesse regionale, il superamento di ogni forma di discrezionalità nella selezione delle opere;

c) il programma triennale dovrà avere come priorità fondamentali la manutenzione e la riqualificazione della rete esistente; gli interventi di completamento della rete (autostrade e superstrade) di grande comunicazione, anche in riferimento alla rete delle grandi infrastrutture europee; il completamento di opere già iniziate; la messa in sicurezza e la eliminazione dei cosiddetti « punti neri »; l'accessibilità alle aree marginali, alle aree

metropolitane, al sistema plurimodale dei trasporti. In tal senso, appare opportuno prevedere che una quota significativa delle risorse disponibili sia ogni anno riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) l'individuazione degli interventi per le strade di preminente interesse regionale — fino al momento del trasferimento alle regioni di una parte della viabilità statale, come previsto dalla legge n. 549 del 1995 — deve avvenire recependo le indicazioni che verranno dalle regioni, che avranno il compito e la responsabilità di selezionare le priorità nell'ambito delle risorse finanziarie ad esse assegnate;

e) è necessaria una revisione dei parametri per la ripartizione delle risorse su scala regionale, garantendo la corrispondenza tra previsioni e finanziamenti effettivamente erogati. Le esigenze di riequilibrio territoriale, particolarmente presenti in aree meridionali, vanno perseguite superando vincoli eccessivamente rigidi o generici, come quelli cui si è fatto ricorso nel passato, ed individuando coefficienti di riequilibrio a favore delle aree svantaggiate, oltre che mediante l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari; questi ultimi devono essere considerati aggiuntivi e non sostitutivi di quelli risultanti dalla ripartizione; non deve invece essere considerata aggiuntiva la quota di cofinanziamento nazionale;

f) è necessario garantire, fin dalla progettazione delle opere, una attenta e rigorosa valutazione dell'impatto ambientale, e fare in modo che la progettazione sia parte integrante e coerente della programmazione triennale;

a sottoporre il piano per la viabilità, per le necessarie valutazioni ed intese, alla Conferenza Stato-regioni; e ad informare periodicamente il Parlamento sia in merito allo stato di attuazione dei piani pluriennali sia agli accordi di programma definiti annualmente, in modo che esso possa esprimere il proprio parere;

a prevedere nella legge finanziaria per il 1997, pur entro i limiti imposti dalle

esigenze di risanamento della finanza pubblica, impegni finanziari adeguati e corrispondenti agli indirizzi del piano triennale;

impegna altresì il Governo:

a convocare una conferenza nazionale dei trasporti, per definire gli indirizzi fondamentali relativi alla programmazione di un sistema di trasporti che sia efficiente, moderno, equilibrato sull'intero territorio nazionale, ambientalmente sostenibile;

a riferire quanto prima al Parlamento gli indirizzi per il riordino del settore autostradale;

a favorire una profonda e rapida riforma organizzativa dell'Anas anche in funzione del trasferimento alle regioni ed agli enti locali di una parte consistente della viabilità statale; si deve, in particolar modo, realizzare una maggiore efficienza dell'apparato tecnico-amministrativo, creare strutture idonee alla progettazione, snellire ed accelerare le procedure;

a procedere alla riclassificazione delle strade ed al trasferimento alle regioni ed agli enti locali di una parte significativa delle competenze nel settore della viabilità, mantenendo allo Stato le competenze sulle autostrade e sulle «grandi direttrici» del traffico nazionale, e sulle strade comunque di interesse strategico per lo Stato. Alle regioni ed agli enti locali va garantito, nell'ambito del processo di riforma in senso federalista dello Stato, un adeguato trasferimento di risorse, di mezzi e di personale. È evidente che una volta completato tale trasferimento dovrà essere modificato lo stesso strumento di programmazione nazionale, e che pertanto quella attuale debba essere considerata, in questo senso, una fase di transizione;

a garantire una piena e tempestiva utilizzazione dei finanziamenti comunitari nelle aree depresse, nonché il coinvolgimento di risorse private e l'attivazione di efficaci e trasparenti meccanismi di autofinanziamento delle opere;

a completare rapidamente l'attuazione del piano delle opere previste nell'accordo di programma tra Anas e Ministero per l'anno in corso, come ultimo stralcio del piano decennale, ed a mantenere gli impegni sottoscritti negli accordi di programma con le regioni nei limiti degli stanziamenti ad esse spettanti per la viabilità di interesse regionale.

(7-00066) « Vigni, Zagatti, Lorenzetti, Casinelli, Domenico Izzo, De Cesaris, Galdelli, Testa, Turroni ».

La XIII Commissione,

considerata la necessità di sottolineare che la riforma dell'organizzazione comune di mercato del vino non ha tenuto conto della presenza delle viticolture dei paesi extracomunitari;

rilevato invece che si tratta di nazioni che con preponderanza hanno invaso il mercato nazionale, sia per quanto attiene i prodotti confezionati (al concorso enologico *Vinitaly* di quest'anno, su due vini premiati, erano presenti quarantuno prodotti stranieri, dei quali ben ventidue extraeuropei), sia allo stato sfuso;

constatato che il fenomeno ha assunto sproporzionati livelli, tali da sfuggire finanche all'istituto nazionale di statistica;

sottolineato il fatto che nei paesi extracomunitari la normativa di settore è totalmente diversa e meno restrittiva delle disposizioni che regolano i sistemi di produzione nell'Unione europea; in Argentina, per esempio: 1) il 50 per cento delle uve coltivate sono varietà cosiddette « Rosadas » (cereza, criolla grande, criolla), cioè ibridi vinificati ed immessi nel mercato; 2) i vini argentini, per la natura dei terreni ricchi di magnesio e di potassio, sono molto amari; è però consentito a quei produttori di usare tesine di scambio, allo scopo di eliminare il difetto (mentre in Italia e in Europa ciò è vietato); 3) si usa normalmente amianto per filtrare i vini (in Italia è vietato); 4) gli impianti frigoriferi

funzionano ad ammoniaca (in Italia è vietato); 5) al momento di immettere i prodotti sul mercato (che generalmente sono contenuti in damigiane) è consentito aggiungere zucchero per coprire l'acidità volatile (molto alta);

considerato che, in Italia, l'uso di queste pratiche ha portato la magistratura ad avviare processi penali oggetto di ampia risonanza giornalistica;

impegna il Governo:

a valutare ogni iniziativa utile affinché venga rivisitata la riforma dell'organizzazione comune di mercato alla luce di quanto sopra rappresentato;

a tenere conto che per mantenere la viticoltura nei nostri territori ed essere competitivi con i paesi dove i costi di produzione sono decisamente più bassi dei nostri è necessario adottare disposizioni fiscali che livellino tali disparità;

a prevedere adeguati controlli fitosanitari dei prodotti che arrivano alle frontiere italiane;

a bloccare le importazioni di merce prodotta in nazioni dove la normativa non è conforme a quella della Unione europea;

a creare ovvero a rendere concretamente operativi specifici organismi che studino le realtà vitivinicole da paesi ora concorrenti;

ad adoperarsi, infine, per dare informazioni periodiche agli operatori del settore: *a)* sulla quantità e qualità che producono; *b)* sui prezzi di vendita; *c)* sui mercati ai quali sono interessati; *d)* sull'epoca di vendemmia e sui conseguenti periodi di possibile immissione del vino estero sui nostri mercati.

(7-00067) « Malagnino, Tattarini, Nardone, Oliverio, Di Stasi, Occhionero, Abaterusso, Rossiello, Trabattoni, Rava, Caruano, Rubino, Sedioli ».

La V Commissione,

premessi che:

il decreto legislativo n. 248 del 1992, istitutivo della provincia di Biella, ha disciplinato la ripartizione dei trasferimenti statali tra la provincia « madre » di Vercelli e il nuovo ente, legandola ai soli parametri della popolazione e del territorio, considerando il primo al novanta per cento e il secondo al dieci per cento;

questa decisione ha creato un grave squilibrio tra le attribuzioni alle due province a beneficio di quella di Biella che ha una popolazione pressoché uguale a quella di Vercelli, ma un territorio pari ad un terzo;

in conseguenza di questo fatto, la formazione del bilancio di previsione per il 1996 per la provincia di Vercelli è stata particolarmente difficile ed è stato reso possibile soltanto dall'erogazione di un contributo straordinario da parte dello Stato di lire tre miliardi;

il decreto legislativo n. 248 del 1992 prevedeva che questo meccanismo di riparto fosse applicato soltanto per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, e quindi per il 1996;

impegna il Governo:

a verificare la validità dei criteri di riparto dei fondi statali tra le provincie di Vercelli e Biella, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 248 del 1992;

a realizzare tale verifica in tempi coerenti con la formazione, da parte degli enti locali, dei bilanci di previsione per il 1997, stante il suo collegamento con l'emanazione della normativa delegata al Governo in materia di riequilibrio complessivo dei trasferimenti erariali agli enti locali;

a prevedere, in assenza di verifica, anche per il 1997 uno stanziamento straordinario di lire tre miliardi a favore della provincia di Vercelli, per metterla in condizione di redigere il bilancio di previsione.

(7-00068) « Morgando, Cambursano ».

La V e la VI Commissione,

premessi che:

le misure contenute nei decreti legge n. 366 dell'11 luglio 1996 e n. 767 del 6 settembre 1996, recanti interventi a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali nelle provincie di Lucca, Massa Carrara, Udine e Pordenone nel mese di giugno del 1996, risultano non sufficientemente adeguate a favorire una rapida ed efficace ripresa delle attività economiche e della vita sociale;

considerato che la dimensione catastrofica di tali eventi ha provocato danni ingenti e strutturali al tessuto economico e sociale di dette aree territoriali;

impegnano il Governo

a predisporre rapidamente ulteriori integrativi provvedimenti normativi ed economici al riguardo, in particolare rivolti a:

1) consentire il ripristino di opere e di servizi danneggiati mediante l'erogazione di contributi economici straordinari ai comuni colpiti, nonché una contribuzione straordinaria dello Stato ai bilanci comunali per compensare il mancato introito di tasse e di tributi locali;

2) prorogare per tempi più lunghi (almeno dodici mesi) le scadenze relative agli adempimenti fiscali di ogni genere per tutti i soggetti danneggiati dall'evento alluvionale;

3) sospendere per almeno dodici mesi le scadenze dei titoli di credito pendenti sulle aziende colpite dall'alluvione ed erogare contributi straordinari in conto capitale finalizzati alla ricostruzione delle strutture produttive danneggiate.

(7-00069) « Moroni, Pistone, Bonato ».

La VIII Commissione,

premessi che:

la Puglia, ma anche le regioni limitrofe, sono interessate da una continua

crisi idrica, rappresentata dalla mancanza di acqua potabile, di acqua per l'agricoltura e dei sistemi di depurazione delle acque usate;

l'ente che si è occupato in Puglia istituzionalmente dell'approvvigionamento, della distribuzione e della depurazione dell'acqua è l'ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP); quest'ultimo ha operato nell'esiguità di stanziamenti e nella strisciante privatizzazione avvenuta negli anni passati, attraverso l'affidamento di appalti di lavori ad imprese private nonostante fossero attinenti a compiti istituzionali dell'ente stesso; in questo modo non sono state sfruttate le professionalità presenti nell'Eaap;

dal punto di vista gestionale l'Eaap non è immune da responsabilità non avendo proceduto all'interno di una politica di programmazione e di contenimento degli sprechi;

nella gestione del ciclo delle acque appare necessario superare l'errato presupposto di appartenenza di quest'ultimo ad una regione amministrativa, per una unitaria gestione delle risorse idriche nelle regioni Puglia, Basilicata e Campania;

impegna il Governo

a promuovere l'istituzione di una autorità di bacino di rilievo nazionale sui territori compresi dai bacini interessati dall'azione dell'Eaap, comprendente quindi, tutta la Puglia, tutta la Basilicata, la parte del Molise in cui ricade il bacino idrografico del Fortore, la parte della Campania in cui ricadono i bacini idrografici del Sele e del Calore, dell'Ofanto;

a farsi promotore di un accordo di programma tra le regioni Puglia, Basilicata, Campania e Molise per definire le proposte e concertare tutte le iniziative necessarie per la ripresa di uno sviluppo

equilibrato, che eviti la desertificazione delle aree interne e l'uso compatibile delle risorse energetiche, per il riassetto istituzionale, normativo e funzionale dei servizi che attualmente fanno capo all'Eaap senza che le professionalità esistenti non vadano disperse, anzi rilanciandole con interventi straordinari in materia di formazione e di aggiornamento;

a sostenere un'azione immediata per qualificare e potenziare, gli strumenti conoscitivi e di controllo in capo alle regioni e alle province, per la verifica delle condizioni delle risorse idriche di ciascun bacino, compreso attualmente nelle attività gestite dall'Eaap, attraverso il coordinamento dei servizi regionali per la difesa del suolo, degli usi idrici e dei servizi agricoli e delle professionalità presenti negli organismi del cessato intervento straordinario nel mezzogiorno, al fine di mettere le regioni e le province nelle condizioni di riappropriarsi realmente delle funzioni e delle responsabilità di pianificazione e controllo previste dalla Costituzione e dalla normativa vigente, a partire dalla riorganizzazione dei catasti delle derivazioni dei diversi usi delle acque, della funzione di monitoraggio, e della capacità di regolazione dei servizi idrici del loro funzionamento ordinario;

ad adeguare l'assetto istituzionale dell'ente salvaguardandola pubblicità della risorsa idrica nonché i livelli occupazionali dell'Eaap e del sistema di imprese ad esso collegato, incrementando tutte le attività volte alla tutela del territorio e all'uso razionale dell'acqua;

a prevedere la trasformazione in ente economico dell'Eaap per l'effettiva attuazione di quanto previsto dalle leggi n. 183 del 1989 e n. 36 del 1994.

(7-00070) « De Cesaris, Nardini, Galdelli, Vendola ».